



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai	Presidente Relatore
dott. Emilia Grassi	Giudice
dott. Massimiliano Magliacani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII di LEONARDO PACINI (P.I./ C.F. PCNLRD80E04E625O)** [REDACTED]

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 31/1/2024, i debitori LEONARDO PACINI [REDACTED] [REDACTED] hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare la relazione dell'OCC dott. Enrico Pappalardo sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti persona fisica.

3. Preliminarmente dev'essere affrontata la questione dell'ammissibilità della procedura familiare, essendo i due ricorrenti ex coniugi divorziati.

Come già rilevato nel provvedimento del Presidente relatore 1.2.2024, ritiene il Tribunale che la nozione di famiglia di cui all'art. 66 C.C.I.I., non contempla gli ex coniugi (successivamente alla sentenza di scioglimento del matrimonio ovvero cessazione degli effetti civili) e che, pertanto, ai ricorrenti sia precluso il ricorso all'istituto della procedura familiare, non potendo essi essere considerati membri della stessa famiglia.

Né appare concepibile la possibilità di aprire procedure congiunte sulla base di criteri diversi da quelli previsti dalla legge (ad es. l'origine comune del sovraindebitamento o l'esistenza di beni comuni da liquidare), essendo evidentemente il caso regolato dall'art. 66 C.C.I.I. un caso del tutto particolare, e dunque eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica.

Questa interpretazione, poi, non reca alcun pregiudizio alle parti, potendo, le evidenti esigenze di coordinamento tra la liquidazione dei due ricorrenti essere assicurate mediante la nomina dello stesso gestore della crisi, o comunque dello stesso liquidatore.

Il Tribunale, pertanto, non potendo procedere all'apertura della liquidazione controllata per entrambi i ricorrenti, prende atto della rinuncia al ricorso di [REDACTED], per la quale deve dichiararsi estinto il procedimento.

3. Venendo ad esaminare la domanda di Leonardo Pacini, il ricorrente non svolge e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare,

- il ricorrente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di circa 100.000 euro (considerato che il debito nei confronti di Siena Mortgage deve essere ritenuto gravante sul ricorrente solo per metà), svolge attività di lavoro dipendente ed ha una retribuzione annuale, di euro 27.000 circa.

Il ricorrente è comproprietario con [REDACTED], ex moglie, dell'immobile in Livorno, via Fagioli n. 23, abita in un appartamento condotto in locazione con un canone mensile di euro 600, è proprietario di uno scooter ed il nucleo familiare è composto anche dalla compagna (che a sua volta percepisce un reddito annuo lordo pari a € 14.507,98) e dai 2 figli minori.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. dott. Enrico Pappalardo.

7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.

9. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni. Peraltro, in caso di dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione pendente, avente ad oggetto l'abitazione dei ricorrenti, le necessità abitative di questi ultimi giustificano la non immediata consegna dell'immobile al liquidatore *ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII*.

9.1. Il debitore ha dato atto dell'esistenza di una cessione volontaria del quinto dello stipendio (anche tale somma deve essere ricompresa nella liquidazione concorsuale) e della pendenza dell'Esecuzione Immobiliare 123/2023 sull'immobile in comproprietà.

P.Q.M.

Dichiara estinto il procedimento relativamente alla posizione XXXXXXXXXX.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **LEONARDO PACINI, c.f. PCNLRD80E04E6250**.

- a) nomina giudice delegato il **dott. Gianmarco Marinai**;
- b) nomina liquidatore il dott. Enrico Pappalardo, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) **Autorizza** il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:
 - 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;

5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Invita il curatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscana>) utilizzando, per la formulazione della istanza, il *format* presente sulla piattaforma.

d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori

e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale).

h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno il 01/02/2024.

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Gianmarco Marinai